

6 SET. 2013
371759



REGIONE DEL VENETO

UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO

C.F. 80007580279

Repertorio n. **6627**

DISCIPLINARE

contenente condizioni ed obblighi riguardanti il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di VITTORIO VENETO chiesta dalla ditta Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c. (ex Cantina Sociale Cooperativa Vittorio Veneto) con sede a VITTORIO VENETO Via del Campardo, 3 (c.f.: 00190690263) - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 2508/2000 - **Pratica n. 3013**

ART. 1 - QUANTITA', USO E LOCALIZZAZIONE DELLA DERIVAZIONE

La quantità d'acqua da derivare dalla falda sotterranea in Comune di VITTORIO VENETO ed in base alla quale viene determinato il canone è stabilita in moduli medi 0.0056, pari a litri/secondo 0,56.

La portata massima sarà contenuta entro i limiti stabiliti dall'art.41 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

L'acqua verrà prelevata per uso igienico e assimilato tramite un pozzo individuato catastalmente nel foglio 81 mappale 141.

ART. 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione qualora essa risultasse incompatibile con il regime idraulico, sia in relazione al bilancio idrico, sia in caso di accertate interferenze con pozzi destinati all'approvvigionamento potabile dei centri abitati, e ciò senza che la Ditta concessionaria possa accampare pretese di indennizzi.

Affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, lo stesso



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Alvisen LUCHETTA

concessionario provvederà ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, a sua cura e spese, idonei strumenti per la misura della portata e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo.

I risultati delle misurazioni, con l'indicazione del quantitativo d'acqua annuo prelevato, dovranno essere comunicati all'Ufficio del Genio Civile di Treviso a cura del concessionario, entro i termini di pagamento del canone relativo all'anno successivo.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio - Via F. Tomea, 5 - 32100 Belluno (fax 0437935601).

In ogni caso il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati o pregiudicati dall'esercizio della derivazione.

Qualora, nel corso dell'esercizio della concessa derivazione, intervenissero variazioni dovute a cessazione dell'utilizzo, diverso uso della derivazione, variazione della quantità del prelievo annuo, cessione ad altra ditta, cambio di ragione sociale del soggetto intestatario, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Unità di Progetto del Genio Civile di Treviso, il quale provvederà ad emanare gli atti conseguenti.

ART. 3 - GARANZIE DA OSSERVARSI

Nel rispetto delle leggi in vigore e di quelle che verranno emanate in materia di polizia idraulica e di tutela quantitativa e qualitativa delle acque, saranno dal concessionario eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa delle proprietà e del buon regime del corpo idrico in dipendenza della concessa derivazione, anche se la necessità di dette opere si riconosca nel corso della concessione.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di



IL DIR. GEN. E RESPONSABILE
Ing. ALVISE LUCHETTA

7 anni decorrente dal 19.05.2013.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata, previa specifica domanda, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza revoca o rinuncia, l'Amministrazione concedente si riserva di ritenere senza compenso le opere di derivazione o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi interessati alle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART. 5 - CANONE

La ditta concessionaria corrisponderà all'Amministrazione competente, di anno in anno anticipatamente, entro il 30 giugno, il canone di € 250,92 calcolato ai sensi della vigente normativa, riferito al corrente anno, da aggiornarsi per le annualità successive ai sensi di legge, da riscuotersi anche se non possa o non voglia far uso in tutto od in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55 comma 6 del T.U. 1775/1933.

Detto canone potrà essere modificato in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua, come da accertamenti successivi.

Al riguardo, l'Ufficio del Genio Civile di Treviso avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni, nonché esercitare un controllo periodico regolare degli impianti.

Di conseguenza, la ditta concessionaria sarà tenuta a prestarsi ad eseguire le variazioni e le constatazioni che il predetto ufficio riterrà necessarie ed a permettergli e favorire il libero accesso agli impianti relativi alla concessione.

ART. 6 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato con la produzione delle regolari quietanze di aver effettuato:

a) il versamento della somma di € 119.00 in data 16.04.2010 alla Regione Veneto a titolo



RESPONSABILE
Ing. Anise LUCHETTA

di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che, ove nulla osti, sarà restituita al termine della concessione.

b) il versamento di € 100.00 alla Regione Veneto – Servizio di Tesoreria – Rimborsi ed Introiti Diversi sul c.c.p. n. 10264307 in data 06.05.2013 per spese di istruttoria;

c) il versamento alla Regione Veneto della somma di € 30.99 come da quietanza in data 23.04.2004, quale contributo idrografico, a norma dell'art. 7, 2° comma del T.U. 1775/1933.

ART. 7 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 11.12.1933 n. 1775, nonché le relative norme regolamentari e tutte le prescrizioni legislative e regolamentari, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D.lgs n. 152/2006 e successive modifiche) per non pregiudicare l'ambiente, l'agricoltura, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

ART. 8 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in VITTORIO VENETO presso la sede comunale.

Data **18 GIU. 2013**

IL CONCESSIONARIO

[Firma]

REGIONE DEL VENETO
SERVIZIO CIVILE TREVISO
DIRIGENTE RESPONSABILE
[Firma]
Ing. *Alvise Luchetta*

Il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso
ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.R. 131/86